

## **FAQ SU APPLICAZIONE ART. 271 C7BIS E DGR 4837/2021**

Di seguito una serie di FAQ su quesiti di carattere generale inerenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 271 c.7bis del d.lgs 152/2006 e della linea guida regionale approvata con la dgr 4837/2021. Si precisa che le indicazioni sotto riportate sono basate sulle valutazioni condotte sulla base dell'esperienza maturata in Regione Lombardia e sono valide fino ad eventuali ulteriori chiarimenti da parte del Ministero. Le FAQ saranno periodicamente aggiornate sulla base dei quesiti pervenuti.

### **FAQ su Campo di applicazione in riferimento alla materia prima**

- 1) in riferimento a quanto riportato nella dgr 4837/2021 (cap.3, a seguire cosa si intende per “materia prima” e quali sono, a livello generale, le tipologie di materie prime da considerare nella predisposizione della relazione ai sensi dell’art. 271 c.7bis ?**

Ai fini dell’attuazione dell’art.271 c.7bis, per “materia prima” si intende ogni **miscela/sostanza** utilizzate in ingresso ai cicli produttivi (anche come ausiliaria) da cui si originano emissioni in atmosfera (convogliate o diffuse) che rientrano nei criteri di classificazione di cui ai Regolamenti REACH e CLP: non sono da prendere in considerazione materie prime costituite da articoli (vedi FAQ 2) o da “rifiuti” (vedi FAQ 3).

Non sono viceversa da prendere in considerazione le sostanze/miscele che si producono nei cicli produttivi a seguito di trasformazioni, reazioni ecc, anche nel caso in cui questa siano presenti in emissioni ed eventualmente oggetto di monitoraggio/controllo (vedi FAQ...).

- 2) Si applica solo alle sostanze e alle miscele o anche agli articoli ai sensi REACH?**

Agli articoli ai sensi del REACH non è applicabile la classificazione di pericolo ai sensi del CLP e gli stessi non sono accompagnati da una scheda dati di sicurezza, pertanto non sono da prendere in considerazione nella relazione ai sensi dell'art. 271, co 7 bis non è dovuta.

- 3) Ai fini dell’applicazione dell’art. 271 c7bis devo considerare anche i rifiuti utilizzati in ingresso al ciclo?**

No; considerato che l’art. 271 c7bis fa esplicito riferimento alle sostanze caratterizzate da determinati livelli di pericolosità sulla base dei Regolamenti REACH e CLP e che i “rifiuti” ai sensi dell’art. 2 paragrafo 2 del Regolamento REACH, non sono considerati “sostanze o miscele” e non gli si applica classificazione ai sensi del CLP , non sono da considerarsi nelle valutazioni in oggetto.

- 4) Ai fini dell’applicazione dell’art. 271 c7bis devo considerare anche gli End of Waste e i sottoprodotti utilizzati in ingresso al ciclo?**

Si; sulla base della normativa nazionale si ritiene che gli end of waste e sottoprodotti, come definiti dagli articoli 184-bis e 184-ter del D.Lgs. 152/2006, ove identificabili come miscela ai sensi del REACH, non possono essere esclusi a priori dalle valutazioni in oggetto. Considerato tuttavia che:

- l'attività di valorizzazione dei sottoprodotti e recupero dei rifiuti costituisce l'alternativa ambientalmente più sostenibile rispetto allo smaltimento, anche in una logica di economia circolare;
- per tali materiali la graduale riduzione delle sostanze avverrà nel tempo attraverso la sostituzione delle sostanze nel prodotto di origine;

si ritiene che nella relazione sia sufficiente da parte del Gestore, effettuare una ricognizione sulla presenza di tali miscele - nell'ambito dell'individuazione delle sostanze/miscele utilizzate di cui al punto 6.1 della delibera -specificando la natura (end of waste o sottoprodotto) di tali miscele.

## **5) Si applica alle leghe metalliche?**

Le leghe metalliche in generale rientrano nella disposizione in quanto considerate come miscele ai sensi del Regolamento REACH (es. pani di rame, billette di ottone, pani di alluminio per attività di pressofusione etc, lingotti metallici in generale). In questo caso vanno verificati gli altri criteri (soglie di classificazione, soglie di emissione, ulteriori criteri di esclusione) per confermare l'eventuale applicazione della disposizione.

Laddove la materia prima sia invece costituita da materiali metallici in forma di articoli (es. barra di ottone, fogli e profilati di alluminio etc), esulando dal campo delle sostanze/miscele ai sensi del REACH e non essendo accompagnata da classificazione di pericolo e SDS, la stessa non rientra nel campo di applicazione.

Ai fini della distinzione tra articolo e miscela per le leghe metalliche si riporta l'esempio seguente estratto dalla pertinente linea guida ECHA (Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli. Giugno 2017. Versione 4.0)

## Esempio 16: lavorazione dell'alluminio come esempio di lavorazione dei metalli

L'esempio della lavorazione dell'alluminio mostra il punto di transizione durante la lavorazione della bauxite per ottenere prodotti finali di alluminio. Si noti che la lavorazione di altri metalli (per esempio ferro/acciaio) può avere punti di transizione diversi. La figura che segue mostra le differenti fasi di lavorazione e il rispettivo status della materia prima.




Figura 6. Transizione da bauxite a prodotti finali di alluminio

Il punto di transizione da miscela<sup>55</sup> ad articolo è fissato tra i lingotti laminati e le lastre, i lingotti estrusi e i profilati estrusi e la lega d'alluminio e i pezzi fusi in lega. Il processo decisionale supportato dalle domande indicative da 6a a 6d negli orientamenti principali potrebbe essere il seguente.

<sup>55</sup> denominato precedentemente "preparato" come nella figura.

## FAQ su campo di applicazione in riferimento alle emissioni

- 6) Se la sostanza indicata in tabella 1 non è utilizzata nel ciclo produttivo ma le emissioni sono generate nel processo e sono riportate nel piano di monitoraggio, la relazione va presentata?

**NO.** Come riportato nella dgr 4837/2021 non sono considerate quelle categorie di sostanze la cui presenza in emissione (eventualmente anche con specifici limiti e/o monitoraggio) è dovuta esclusivamente a processi/trasformazioni chimiche (es. combustione).

**7) Si applica alle sostanze di origine naturale/minerali?**

**NO;** generalmente (vedi ad esempio i casi della silice libera cristallina e delle polveri di legno duro) le sostanze, seppur “classificate” riscontrabili in emissione si generano nell’ambito dei processi produttivi da materie prime (sabbia, legno) non rientranti nelle tipologie di miscele/sostanze di cui alla tabella 1. La casistica è quindi riconducibile a quella di cui alla FAQ 6.

**8) Se la sostanza indicata in tabella 1 è utilizzata nel ciclo produttivo ma le emissioni risultano non rilevanti tanto che la stessa non è stata mai inclusa nell’AIA e non è stato previsto alcun piano di monitoraggio, la relazione va presentata?**

**SI,** la relazione va presentata. Come riportato nella dgr 4837/2021 (par.6.3), nella relazione stessa potrà essere evidenziato come l’assenza in emissione delle sostanze oggetto di indagine possa far venir meno la fattibilità o opportunità di procedere ad interventi invasivi e complessi sul ciclo produttivo richiesti per la sostituzione di determinate materie prime.

**FAQ su criteri e soglie di classificazione della miscela**

**9) Come vanno considerate miscele non classificate ai sensi del CLP ma che contengono SVHC in percentuale > 0.1% (ad esempio: leghe che contengono Pb, sostanza SVHC, in concentrazioni > 0,1% ma inferiori a 0,3% soglia di classificazione della miscela come pericolosa ai sensi del CLP per le sostanze reprotossiche)?**

Sono due criteri differenti: nel caso di sostanze che comportano una classificazione della miscela ai sensi del CLP (es. sostanze cancerogena, mutagena o reprotossica, CMR), per le quali quindi esistono criteri di classificazione nel CLP, si tiene conto della soglia di classificazione della miscela e non della sola presenza anche se la sostanza CMR può essere come tale inclusa in lista SVHC; Alcune SVHC (es. le sostanze PBT) non comportano la classificazione della miscela come tale, quindi per tali sostanze SVHC è da considerarsi la soglia dello 0.1% che comporta comunque la predisposizione di una SDS.

Ad esempio per le leghe che contengono Pb, sostanza SVHC, in concentrazioni > 0,1% (ma inferiori a 0,3%, soglia di classificazione della miscela come pericolosa ai sensi del CLP per le sostanze reprotossiche), la disposizione di cui al 271 c.7bis non si applica, facendosi riferimento alla soglia dello 0,3% e pertanto la miscela (la lega nel caso specifico) non deve essere presa in considerazione.

**10) come si determinano i quantitativi complessivi di sostanza/miscela utilizzati?**

**a) nel caso di miscele classificate CMR;**

Si ricorda che per le CMR, ai fini della valutazione, è necessario che sia classificata la miscela. Nel momento in cui è classificata come CMR la miscela (informazione desumibile al punto 2 delle Schede Dati Sicurezza), ai fini del calcolo del quantitativo utilizzato (da confrontare con la soglia dei 10 kg/anno) si dovrà fare riferimento al quantitativo della miscela.

**b) nel caso di miscele SVHC, ma non classificate CMR (come ad esempio PBT, vPvB e interferenti endocrini..)**

In questo caso non viene classificata l'intera miscela: ai fini del calcolo del quantitativo utilizzato (da confrontare con la soglia dei 10 kg/anno) si potrà fare riferimento al quantitativo della sostanza utilizzata tenendo conto della percentuale di sostanza presente nella miscela (informazione desumibile dal punto 12 della scheda dati sicurezza), fermo restando che tale percentuale deve comunque essere superiore allo 0,1% p/p. Miscele che contengono sostanze SVHC in percentuale inferiore a tale valore, non devono essere prese in considerazione.